

## AVVISO DOPO DI NOI ANNUALITA' 2020

Il presente Avviso è rivolto a persone con disabilità grave che attraverso la costruzione di progetti individualizzati, della durata di almeno 2 anni, sono orientate verso l'autonomia e l'uscita dal nucleo familiare di origine anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.

L'obiettivo è quello di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento in progetti dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Le risorse disponibili (annualità 2020) sono complessivamente € 92.392,76 di cui € € 74.647,67 per i sostegni ed € 17.745,09 a finanziamento delle spese effettuate nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di noi" e riconosciute come specificamente finalizzate a contrastare l'emergenza legata al Covid-19.

Le risorse pari ad € 74.647,67 saranno ripartire come indicato nelle linee operative dell'ambito approvate nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 29 novembre 2021 come di seguito:

Annualità 2020 (€ 74.647,67)			
interventi gestionali (85%)			interventi infrastrutturali (15%)
Accompagnamento (30%)	Residenzialità (60%)	Sollievo (10%)	canone/spese condominiali
€ 19.035,16	€ 38.070,31	€ 6.345,05	€ 11.197,15

Le risorse pari ad € 17.745,09 finalizzate a contrastare l'emergenza legata al Covid-19. Potranno essere riconosciute le spese sostenute nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di noi" al fine di contenere la diffusione del virus, tra le quali quelle riguardanti l'acquisto e l'adozione di misure necessarie alla protezione individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, dispositivi per la protezione degli occhi, strumenti di "controllo" o igienizzanti, saturimetro, gel disinfettante, sanificazione e adattamento degli spazi). Qualora tali risorse dovessero residuare ovvero nemmeno essere allocate le medesime, subordinatamente al nulla osta regionale, potranno costituire finanziamento aggiuntivo ai trasferimenti riservati ai sostegni.

Tutto ciò premesso si rende noto che

### 1 - Destinatari

Persone con disabilità grave:

- ✓ ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
- ✓ non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

- ✓ di norma maggiorenni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno.

Persone con disabilità grave prioritariamente, prive del sostegno familiare in quanto:

- ✓ mancanti di entrambi i genitori;
- ✓ i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
- ✓ si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:

- ✓ in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
- ✓ già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

## **2 – Priorità di accesso alle misure**

---

L'accesso ai sostegni per i cittadini disabili, nelle condizioni indicate al punto 1 è garantito prioritariamente per gli interventi di supporto alla residenzialità e per i progetti già finanziati con le risorse annualità 2018/2019 e sulle base della valutazione dei seguenti ulteriori elementi:

- limitazioni dell'autonomia come da criteri previsti nei singoli interventi della DGR 4749/2021;
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale;
- condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche –interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc);
- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (Isee socio sanitario).

Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d'accesso:

1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con disabilità grave coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione presso le forme di residenzialità previste DGR 4749/2021.

La priorità di accesso sarà altresì determinata, fatti salvi gli elementi sopra delineati, tenuto conto anche:

- dei singoli requisiti previsti per i diversi sostegni;
- dell'Isee posseduto.

### **3 – Interventi e risorse disponibili**

Le risorse assegnate all'ambito sono finalizzate a finanziare, come previsto dalla già richiamata dgr 4749/2020 interventi riconducibile a due aree:

- i sostegni di tipo gestionale (percorsi di accompagnamento all'autonomia – supporto alla residenzialità – ricoveri di pronto intervento/sollievo);
- i sostegni di tipo infrastrutturale (interventi ristrutturazione dell'abitazione – sostegno del canone di locazione/spese condominiali).

#### **3.1.1 Interventi gestionali – Percorsi di accompagnamento all'autonomia per l'emancipazione dal contesto familiare ovvero per la de-istituzionalizzazione**

In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni tese a promuovere il più alto livello possibile di autonomia e consapevolezza della persona con disabilità, sostenendo la persona nel percorso di sviluppo di abilità, capacità e competenze della vita adulta.

Il percorso di accompagnamento è rivolto sia alla persona con disabilità, per aiutarla a sviluppare e consolidare competenze e capacità della vita adulta, sia alla famiglia per "accompagnarla" nella presa di coscienza del percorso di autonomia del proprio familiare con disabilità e prepararsi gradualmente all'emancipazione dal contesto familiare.

Gli interventi in quest'area accompagnano la famiglia e la persona disabile nello sperimentare situazioni concrete (permanenza presso gruppi appartamento, Cohousing/Housing, CA/CSS in esercizio per la presente misura) e durante periodi di "distacco" dalla famiglia (es. week end di autonomia). Tali interventi possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone disabili gravi ospiti di unità d'offerta residenziali con caratteristiche differenti da quelle.

Per i percorsi di accompagnamento all'autonomia per l'emancipazione dal contesto familiare/ de-istituzionalizzazione è riconosciuto un Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 per promuovere percorsi orientati all'acquisizione di livelli di autonomia finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare (permanenza presso gruppi appartamento, Cohousing/Housing, CA/CSS in esercizio per la presente misura).

**Per gli interventi gestionali di accompagnamento all'autonomia per disabili frequentanti servizi diurni si ritiene di prevedere nel limite massimo di € 2.400,00 il voucher assegnabile. Per tali interventi il voucher non potrà essere superiore all'80% del costo dell'intervento.**

Il Voucher è destinato a sostenere le persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) in accoglienza in "alloggi palestra" e/o altre formule residenziali, con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d'origine.

Il Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 è incrementabile di un valore annuo fino ad € 600,00 per assicurare le seguenti attività sul contesto familiare:

- consulenza;

- sostegno alle relazioni familiari;
- sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto.

Oltre ai requisiti di accesso previsti al punto 1 e 2 si stabiliscono per tale interventi, le seguenti ulteriori priorità:

- persone con età 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni.

L'accesso al voucher è compatibile con le seguenti misure:

- ✓ Misura B1 e B2 FNA per chi attiva un progetto di Dopo di Noi;
- ✓ Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- ✓ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

L'accesso al voucher è incompatibile con le seguenti misure:

- ✓ Accoglienza residenziale in Unità d'Offerta sociosanitarie, sociali;
- ✓ Pro.Vi;
- ✓ Assegno per l'autonomia (Fna B1 e B2)
- ✓ Sostegni "Supporto alla Residenzialità" del presente misura.

### 3.1.2 Interventi gestionali – Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzione alloggiative

Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).

Tali soluzioni variamente articolabili in Gruppi Appartamento e forme di Co-Housing devono promuovere percorsi di coabitazione che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo, ma devono garantire la realizzazione di percorsi di vita orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.

Esse pertanto dovranno caratterizzarsi quanto più possibile come esperienze di coabitazione capaci di attivare sostegni comunitari, anche informali, integrando la loro funzione di sostegno con i "supporti" garantiti dai centri diurni e occupazionali diventando altresì promotori di progetti di emancipazione delle persone adulte con disabilità dai loro genitori/familiari ed attivatori di nuovi contesti di vita adulta di co-abitazione.

L'inclusione sociale costituisce quindi un elemento fondamentale dei progetti di vita che si realizzeranno in tali contesti abitativi affinché le persone vivano attivamente il proprio contesto cittadino e collaborino quanto più possibile alla creazione di un benessere culturale e sociale condiviso, contrastando le barriere che ancora determinano il rischio di processi di esclusione ed isolamento sociale.

Gruppi appartamento: residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili. Rientrano in tale tipologia:

- Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza;
- Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente

oppure tramite fornitori di sostegno esterni.

Comunità alloggio sociali in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.

Cohousing/housing: nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti. È possibile che il gestore assicuri alla persona disabile oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso) diversi da quelli sopra definiti come servizi di "reciproca mutualità" - vicinato solidale. Di norma tali soluzioni abitative prevede la presenza da 2 a 5 posti letto.

Per i gruppi appartamento e per le soluzioni di cohousing/housing è previsto il rispetto dei seguenti criteri minimi di funzionamento:

- ✓ capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);
- ✓ in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;
- ✓ requisiti strutturali:
  - sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
  - sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
  - sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;

Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.

Nel caso invece di CA e CSS per disabili con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN. Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio Sanitarie per disabili.

Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all'autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni:

- ✓ l'ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l'evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione);
- ✓ la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa

ex 112/2016;

- ✓ la situazione personale e familiare, magari a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di riferimento non sono disponibili nell'immediato risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale;
- ✓ nelle situazioni, come indicato nel presente provvedimento, per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi.

Oltre ai requisiti di accesso previsti al punto 1 e 2 si stabiliscono per tale interventi, si indicano di seguito le priorità:

- ✓ persone già accolte, alla data di approvazione dell'avviso, nelle residenzialità oggetto della misura, senza alcun limite di età;
- ✓ persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti priorità:
  - indipendentemente dall'età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare;
  - in cluster d'età 45-64 anni;
- ✓ persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5.

Per la persona con disabilità da accogliere in tutte le soluzioni residenziali di cui al presente Programma, ai fini del pagamento della quota assistenziale, vale l'ultima residenza prima del ricovero.

I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza o meno del supporto di un ente gestore:

- ✓ Voucher: Gruppo appartamento o Comunità alloggio "temporanea" con Ente gestore;
- ✓ Contributo: Gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono;
- ✓ Buono: per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/Housing.

Ferme restando le priorità d'accesso ai sostegni per i progetti di vita a favore delle famiglie che mettono a disposizione il "patrimonio immobiliare" per realizzare gli interventi previsti dal presente Programma e per la continuità dei progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita in appartamento e ritenuti idonei ed appropriati in esito ai monitoraggi effettuati dai servizi sociali territorialmente competenti, si declinano di seguito le tipologie di sostegno per ordine di priorità:

Voucher residenzialità con Ente gestore quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza (gruppo appartamento), previsto fino a € 500,00 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD) ed € 700,00 mensili per persona che non frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).

Compatibilità con altre Misure ed interventi:

- ✓ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- ✓ Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- ✓ Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- ✓ Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- ✓ Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma.

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- ✓ Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla vita indipendente;
- ✓ Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- ✓ Voucher inclusione disabili;
- ✓ Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- ✓ Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Programma.

Contributo residenzialità autogestita di un gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità. L'importo è fino ad un massimo di € 600,00 mensili pro capite. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi

Compatibilità con altre Misure ed interventi:

- ✓ Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- ✓ Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita Indipendente;
- ✓ Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- ✓ Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- ✓ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- ✓ Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- ✓ Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- ✓ Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- ✓ Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma;
- ✓ Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- ✓ Voucher inclusione disabili;
- ✓ *Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Avviso;*

Possibili integrazioni con altre Misure:

- ✓ Misura B1 FNA: Buono assistente personale
- ✓ Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita Indipendente

Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l'80% delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

Buono mensile di € 700,00 pro capite per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/Housing. Il



buono mensile può essere aumentato sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.

Compatibilità con altre Misure ed interventi:

- ✓ Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- ✓ Misura B2 FNA: Buono per accompagnamento alla Vita Indipendente;
- ✓ Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente (PRO.VI.);
- ✓ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- ✓ Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- ✓ Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- ✓ Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- ✓ Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- ✓ Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma;
- ✓ Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma.

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- ✓ Voucher disabili;
- ✓ Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Avviso.

Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l'80% delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

### 3.1.3 Interventi gestionali – Ricoveri di pronto intervento sollievo

In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto.

Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per ricovero di pronto intervento, per massimo n. 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito familiare, non superiore all'80% del costo del ricovero come da Carta dei servizi dell'Ente gestore. I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Socio Sanitaria, Residenza Sociosanitaria).

### 3.2.1 Interventi infrastrutturali - interventi di ristrutturazione dell'abitazione

Le risorse sono destinate per contribuire alle spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a



Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione).

Il contributo è finalizzato a sostenere spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.

Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Il contributo è fino ad un massimo di € 20.000,00 ovvero nel limite degli stanziamenti previsti dal presente avviso per unità immobiliare e non superiore al 70% del costo dell'intervento. Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

### 3.2.2 Interventi infrastrutturali - sostegno del canone di locazione/spese condominiali

Questo sostegno è finalizzato a contribuire al pagamento degli oneri della locazione/spese condominiali con un:

- contributo mensile fino a € 300,00 per unità abitativa a sostegno del canone di locazione, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi;
- contributo annuale fino ad un massimo di € 1.500,00 per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali, comunque non superiore all'80% del totale spese.

## **4 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze**

---

Le istanze sono presentate al Comune di Montichiari in qualità di ente capofila dell'Ambito Bassa Bresciana Orientale per il tramite del Comune di residenza da parte di Persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica e nel caso degli interventi di ristrutturazione dell'abitazione anche da Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità ed Enti del Terzo Settore preferibilmente in coprogettazione.

Le istanze per l'accesso ai benefici previsti dal presente Avviso, ad esclusione degli interventi Pronto intervento/Ricoveri di sollievo, dovranno essere redatte utilizzando il modello allegato al presente avviso entro e non oltre il 31 gennaio 2021.

In considerazione della tipologia d'intervento le risorse per gli interventi Pronto intervento/Sollievo saranno assegnate a sportello fino ad esaurimento delle risorse.

## **5 – Progetto Individuale**

---

L'accesso al beneficio è subordinato ad un progetto personale/individuale, come previsto dal Piano Operativo regionale l'accesso ai diversi sostegni presuppone la Valutazione multidimensionale delle persone disabili da parte dell'equipe pluriprofessionale delle ASST in raccordo con gli operatori sociali degli Ambiti territoriali/Comuni.

Il Piano, che ha una durata di due anni ricomprende anche il Budget di progetto che declina le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.

Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale.

Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e o dai servizi residenziali mediante l'avvio di co-abitazioni (gruppi appartamento e cohousing) l'assegnazione delle risorse sarà effettuata per il biennio senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale

#### **6 – Revisione dei Progetti Individuali relativamente agli interventi di residenzialità in continuità**

Con l'assegnazione delle risorse a valere sulle annualità 2018/2019 si era garantito per gli Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzione alloggiative il finanziamento per il biennio 2021/2022. Per tali progetti non sarà necessario da parte dei beneficiari presentare istanza di finanziamento per l'anno 2022 ma il singolo comune di residenza del fruitore dovrà inviare all'ente capofila entro il 31 gennaio 2022 relazione di monitoraggio del progetto, condivisa anche con gli operatori dell'EOH e il budget di progetto che tenga conto degli effettivi oneri da sostenere per l'annualità 2022.

#### **7 – Avvio dei progetti ammessi a finanziamento**

Sulla base delle istanze presentate sarà stilata, una graduatoria di priorità tenuto conto dei criteri previsti dal presente avviso.

Il progetto dovrà prendere avvio come previsto dal PI.

Nell'eventualità di sospensioni delle attività progettuali non concordate con il case manager il finanziamento assegnato sarà revocato.

Gli interventi finanziati saranno esclusivamente quelli ricompresi nell'arco temporale previsto dal PI.

#### **8 – Tempi di attuazione**

Ricezione Istanze	Entro il 31 gennaio 2022
Istruttoria delle Domande ed individuazione dei beneficiari	Entro il 15 febbraio 2022
Predisposizione dei Progetti Individuali a cura delle equipe pluriprofessionali	Entro il 28 gennaio 2022
Avvio dei progetti	Entro l'1 marzo 2022

#### **7– Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i dati acquisiti in esecuzione del presente

avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.